

Comune di Contessa Entellina
Provincia di Palermo



REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17 luglio 2006

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene redatto in attuazione dell'art. 10 della legge n.482 del 15 dicembre 1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in applicazione dell'art.9 del regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345.

Art. 2
Ambito di applicazione

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e della legge n. 482 del 15 dicembre 1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche e del presente regolamento.

Art. 3
Commissione Consultiva

L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale, come organo consultivo, della Commissione Consultiva per la Toponomastica.

Art. 4
Parere della Commissione

Nel provvedimento deliberativo di cui all'art. 2 deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo.

Art. 5
Compiti della Commissione

Nell'espressione dei pareri la Commissione per la Toponomastica deve tutelare la storia toponomastica di Contessa Entellina e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale arbëreshë, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

La Commissione valuterà l'opportunità che nuovi toponimi possano essere attribuiti a personaggi, realtà e vicende che provengano dalla convivenza civile del mondo occidentale che si caratterizzano per scienza, cultura, valenza sociale e democrazia.

E' compito della Commissione suggerire ed indicare all'Amministrazione comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, e regolate da apposita normativa, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi del centro abitato.

Art.6
Composizione della Commissione

La Commissione è composta da 4 rappresentanti espressi dai gruppi consiliari, da 4 esperti nominati dal Sindaco e dal Comandante della Polizia Municipale che assume le funzioni di presidente. Le funzioni di segretario della

commissione sono svolte dal responsabile dell'Area Ambiente e Patrimonio o da un dipendente da questi designato.

I tre membri esperti devono possedere indiscusse conoscenze sulle tradizioni locali, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua albanese.

L'esperto deve essere in possesso di titoli di studio confacenti e/o deve possedere esperienze professionali appropriate.

Alle riunioni della Commissione sono invitati permanenti il Sindaco o l'Assessore delegato.

Art.7

Insedimento della Commissione

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le Commissioni sono convocate dal Presidente, almeno 5 giorni prima della seduta. La convocazione deve essere inviata presso il domicilio indicato dai componenti, anche per posta elettronica.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa, il Vicepresidente provvede alla convocazione della Commissione entro i trenta (30) giorni successivi alla cessazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Ai componenti della Commissione spetta per ogni seduta un gettone di presenza di importo pari a quello percepito dai consiglieri comunali.

Art. 8

Sede della Commissione

La Commissione ha sede presso gli uffici di Segreteria del Comune.

La Commissione si avvale delle prestazioni del Servizio Segreteria, per quanto necessario al suo funzionamento.

Art.9

Criteri Informativi

I Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- che il toponimo, sia che riguardi persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
- per i toponimi esistenti sia verificata l'esistenza di denominazioni storiche o di tradizione orale in lingua albanese ed in caso affermativo sia proposta la dizione bilingue;
- che il toponimo indichi con pari dignità grafica, sia la dizione in lingua italiana che la corretta dizione in lingua albanese;
- che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria;

- che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio e che in ogni caso la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
- che non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti;

Art.10

Parere della Commissione

Il parere della Commissione in materia di toponomastica è obbligatorio ed è dato di norma a maggioranza.

Il parere deve essere unanime:

- per l'assegnazione di toponimi inerenti nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
- per denominazioni rispetto alle quali venga evidenziata difficoltà di pronuncia, di ortografia o di comprensione;

Art.11

Iscrizioni commemorative

Anche in materia di iscrizioni commemorative, il parere della Commissione è obbligatorio. Esso peraltro è vincolante unicamente per quanto attiene al testo delle iscrizioni medesime.

Art.12

Richieste di denominazione

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione Toponomastica, da Consiglieri Comunali, Enti pubblici o privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati composti da almeno 50 cittadini.

Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presenti i criteri di cui all'art. 9.

Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; la commissione può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

Art.13
Intitolazione di edifici pubblici

L'Amministrazione è tenuta a richiedere il parere della Commissione Consultiva per la Toponomastica anche per la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici, e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Art.14
Iscrizioni lapidarie

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici particolari la stessa ha facoltà di raccomandare all'Amministrazione l'apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

Art.15
Norma di rinvio

In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla vigente legislazione in materia.